

STORIADEL MONDO



Periodico telematico di Storia e Scienze Umane
<http://www.storiadelmondo.com>
Numero 88 (2019)

[Editoria.org](http://www.editoria.org)



<http://www.drengo.it/>
Roma

in collaborazione con

Medioevo
Italiano
Project

Associazione Medioevo Italiano
<http://www.medioevoitaliano.it/>



Società Internazionale per lo Studio dell'Adriatico nell'Età Medievale
<http://www.sisaem.it/>

© Drengo 2002-2017 - © Angelo Gambella 2017-19 - Proprietà letteraria riservata
Periodico telematico a carattere tecnico scientifico professionale

Registrazione Tribunale di Roma autorizzazione n. 684/2002 del 10.12.2002

Direttore responsabile: Roberta Fidanzia

ISSN: 1721-0216

Rivista con Comitato scientifico internazionale e referaggio anonimo (peer review)

Valeria Ferrari
Fra Atlantico e Mediterraneo.
Suggerimenti nordamericane nel pensiero politico e giuridico
degli illuministi meridionali

Nel suo recente *The Expanding Blaze. How the American Revolution Ignited the World, 1775-1848*, lo storico Jonathan Israel definisce la *Scienza della legislazione* «una vera e propria pietra miliare dell' "Illuminismo radicale" della fine del XVIII secolo» in cui il suo autore «fece proprio il principio di uguaglianza di fronte alla legge proclamato in America nel 1776, vedendo nella Rivoluzione Americana l'inizio di una rivolta generalizzata contro ogni dispotismo, oligarchia e oppressione coloniale, oltre che contro il generale carattere gerarchico della società del Vecchio Mondo.»¹

Un giudizio senza tentennamenti, quello dello storico britannico, del tutto funzionale a corroborare la percezione – già sostenuta fin dalla fine degli anni '50 da Robert R. Palmer² - della rivoluzione americana come una vera e propria rivoluzione globale che, se da un lato fu debitrice del pensiero illuminista e giusnaturalista europeo, dall'altro riuscì a innescare un processo di osmosi politico-dottrinale i cui effetti si sarebbero riverberati sull'intero continente europeo per i successivi tre quarti di secolo.

Parimenti, Vincenzo Ferrone non ha esitato ad affermare che «senza la rivoluzione americana la *Scienza della legislazione* sarebbe stata tutta un'altra cosa: meno appassionata e profetica, forse più tradizionale e scontata, certamente priva di quei caratteri originali che ne fanno una tappa importante della storia del moderno costituzionalismo occidentale.»³

Com'è noto, la lunga e complessa gestazione del capolavoro del giurista napoletano - che vide la luce fra il 1780 e il 1785 rimanendo tuttavia incompiuto in seguito alla prematura morte del suo autore - coincise quasi interamente con il periodo della fitta corrispondenza epistolare da lui intrattenuta con uno degli indiscussi protagonisti, sul fronte radicale, del processo costituente nordamericano allora in corso: Benjamin Franklin.⁴ I due uomini, pur non essendosi mai incontrati di persona, entrarono in contatto allorché Franklin si trovava nella capitale francese in qualità di delegato del Congresso americano presso la corte di Luigi XVI. Durante questo lungo soggiorno, protrattosi dal 1776 al 1785, egli aderì alla loggia massonica francese delle *Neuf Soeurs*, sorta nel 1776 a opera dei *philosophes*, di cui divenne gran maestro. In virtù di tale militanza ebbero inizio i suoi legami con alcuni fra i più importanti esponenti della cultura meridionale e, in seguito, con lo stesso Filangieri, il quale, grazie all'influenza del suo precettore, il sacerdote giansenista Luca Nicola De Luca, era entrato a far parte della massoneria napoletana.⁵ Con ogni probabilità, a mettere in diretto contatto Franklin e Filangieri fu Luigi

¹ J. ISRAEL, *Il grande incendio. Come la Rivoluzione americana conquistò il mondo. 1775-1848*, Torino, Einaudi, 2018, p. 11.

² R. R. PALMER, *The age of the Democratic Revolution: a Political History of Europe and America, 1760-1800*, 2 voll., Princeton, Princeton University Press, 1959 (trad. it. *L'era delle rivoluzioni democratiche*, Milano, Rizzoli, 1971.)

³ V. FERRONE, *La società giusta ed equa. Republicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 23.

⁴ Cfr. A. PACE, *Benjamin Franklin and Italy*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1958.

⁵ "De retour de sa solitude, il ne cessa cependant de rechercher le petit nombre de sages qui le chérissaient déjà autant qu'il les estimait. Il fut introduit dans leur société, où, à l'exemple des pythagoriciens, leurs ancêtres, ou plutôt leurs modèles, séparés du reste des hommes corrompus et asservis, ils professaient les maximes de la philanthropie la plus

Pio,⁶ che, amico personale del giurista napoletano nonché segretario, a partire dal 1781, dell'ambasciata del Regno di Napoli a Parigi, consegnò al politico americano alcuni scritti di Filangieri. Da qui ebbe inizio un lungo e intenso scambio epistolare⁷ che vide entrambi esprimere con lucidità e trasporto le rispettive convinzioni e aspirazioni.

Così Filangieri scriveva a Franklin il 2 dicembre 1782:

Fin dall'infanzia Filadelfia ha richiamato i miei sguardi. Io mi sono così abituato a considerarla come il solo paese ove io possa esser felice che la immaginazione non può più disfarsi di questa idea. [...] Ma come lasciare il servizio del proprio principe senza una causa che possa giustificare questa risoluzione? Caro e rispettabile Franklin, chi più di voi potrebbe facilitarmi questa intrapresa! I miei lavori sulla legislazione non potrebbero forse determinarvi di invitarmi per concorrere al gran codice che si prepara nelle Province Unite d'America, le leggi delle quali debbono decidere della loro sorte non solo, ma della sorte anche di tutto questo nuovo emisfero? Quale motivo potrei io addurre più ragionevole di questo per giustificare la mia partenza? Io potrei anche da principio richiedere dalla mia corte il permesso per un dato tempo, per non inasprirla con una perpetua dimissione: ma, giunto che sarei in America, chi potrebbe più ricondurmi in Europa! Dall'asilo della virtù, dalla patria degli eroi, dalla città de' Fratelli potrei io desiderare il ritorno in un paese corrotto dal vizio e degradato dalla servitù? La mia anima abituata alle delizie d'una libertà nascente potrebbe essa adattarsi più allo spettacolo d'una autorità onnipotente depositata nelle mani d'un sol uomo? Dopo aver conosciuta ed apprezzata la società de' cittadini potrei io desiderare il consorzio dei cortigiani e degli schiavi?.⁸

Lo statista americano rispose invitando il suo corrispondente a valutare con attenzione i rischi che il trasferimento in un luogo così lontano avrebbe potuto comportare.⁹ Gli rinnovava altresì la sua profonda stima, augurandosi di poter utilizzare al più presto i suoi studi di diritto penale, che sarebbero usciti nel corso del 1783, per redigere il codice criminale della Pennsylvania. Poco dopo, gli inviò, tramite il comune amico Luigi Pio, la traduzione francese delle *Costituzioni dei tredici Stati dell'America settentrionale* per averne un suo commento e, a sua volta, Filangieri rispose inviandogli il terzo libro del suo *work in progress*, specificando di averlo scritto tenendo conto delle legislazioni di tutti i popoli.

pure. [...] Ce fut là qu'apprenant à mieux connaître encore les droits de l'homme et contemplant en même temps le sort du juste et de l'innocent, il sentit le besoin et conçut le dessein de ne servir dorénavant que la cause de l'humanité.: F. S. SALFI, *Eloge de Gaetano Filangieri*, in G. FILANGIERI, *Oeuvres de G. Filangieri traduites de l'italien. Nouvelle édition accompagnée d'un commentaire par M. Benjamin Constant et de l'éloge de Filangieri par M. Salfi*, Paris, chez P. Dufaurt, 1822, p. X. Per una ricostruzione della biografia del Filangieri e sulla sua adesione di Filangieri alla Massoneria, cfr. anche F. VENTURI, *Gaetano Filangieri. Nota introduttiva*, in *Illuministi italiani*, t. V, *Riformatori meridionali*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1962, pp. 602-782.

⁶ Su di lui, cfr. A. CUTOLO, *Da diplomatico a giacobino. La vita di Luigi Pio attraverso il suo carteggio inedito*, in "Rassegna storica del Risorgimento italiano", a. XXII (1935), pp. 396-413.

⁷ L'ultima lettera, datata 14 ottobre del 1787, fu inviata da Franklin alcuni giorni dopo l'approvazione della Costituzione americana di cui inviava una copia all'amico. Filangieri la ricevette poco prima della sua morte, avvenuta a Vico Equense il 21 luglio 1788.

⁸ E. LO SARDO, *Il nuovo mondo e le virtù civili. L'epistolario di Gaetano Filangieri*, Napoli, Consorzio Editoriale Fridericiana, 1999, pp. 236-238.

Sull'argomento, si veda anche A. ANDREATTA, *Le Americhe di Gaetano Filangieri*, Napoli, ESI, 1995.

⁹ "With regard to your project of removing to America, though I am sure that a person of your knowledge, just sentiment, and useful talents would be a valuable acquisition for our country, I cannot encourage you to undertake hastily such a voyage; because for a man to expatriate himself is a serious business, and should be well considered, especially where the distance is so great, and the expence of removing thither with a family, and of returning if the country should not suit you, will be so heavy. I have no orders or authority of any kind to encourage strangers with expectations of employment by our Government, nor am I impowered to be at any expence in transporting them, though our Country is open, and strangers may establish themselves there, where they soon become citizens and are respected according to their conduct. Men know, because they feel the inconveniencies of their *present* situation; but they do not know those that may, if they change, attend the *new one*." <https://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-38-02-0431>.

E forse a riprova della diffusione dell'ideologia filangeriana nel resto del Mezzogiorno,¹⁰ il vescovo di Potenza Giovanni Andrea Serrao,¹¹ amico personale di Filangieri e noto per le sue posizioni illuministe e anticurialiste, ebbe l'idea di riedificare *ex novo* la propria città natale, Castemonardo, completamente rasa al suolo a causa del disastroso terremoto calabrese del 1783, con il nome di Filadelfia, chiaro omaggio alla capitale della Pennsylvania - di cui, oltre al nome, fu presa a modello anche la pianta della città -, con l'esplicito intento di sottolineare l'importanza della «fraternal dilezione» quale fondamento della «felicità di tutte le civili società non che delle private famiglie.»¹²

Appare dunque evidente che la Pennsylvania esercitasse, all'epoca, un fascino del tutto peculiare presso le frange più radicali del movimento riformatore europeo.¹³ Ciò dipese, in larga parte, dai fermenti ideologici conseguenti alla notevole eterogeneità culturale venutasi a creare nella colonia ove, accanto all'originario nucleo quacchero, si erano da tempo affiancate vivaci comunità, di vario orientamento religioso, provenienti da diverse regioni europee e, in particolare, dalla Germania e dalla Svizzera. Alla fine di giugno del 1776, in polemica con la rivoluzione, di cui non condividevano metodi e finalità, i quaccheri abbandonarono la vita politica attiva lasciando così il campo alle correnti più radicali che, a cavallo dell'approvazione della Dichiarazione d'indipendenza, si resero protagoniste di un'inedita fase costituente.

Redatta da un comitato presieduto da Franklin e approvata nel settembre del 1776, la Costituzione della Pennsylvania fu la prima Costituzione scritta compiutamente democratica.¹⁴ In opposizione alla teoria del governo misto propugnata da Montesquieu, essa attribuiva il potere legislativo a un'assemblea unicamerale - auspicabilmente composta dagli individui più notevoli "per saggezza e virtù" - eletta da tutti i maschi contribuenti, senza alcuna limitazione legata al censo o alla razza: i neri liberi che pagavano le tasse erano dunque ammessi al voto. Il potere esecutivo, attribuito a un organo collegiale eletto in parte direttamente dai cittadini e in parte dal legislativo, era privo del potere di veto. Accanto a tali istituzioni, i costituenti avevano previsto la presenza di un organo di garanzia chiamato Consiglio dei Censori (*Council of Censors*) che doveva riunirsi ogni sette anni al fine di esaminare se la Costituzione fosse stata rispettata in ogni sua parte. Inoltre, esso poteva chiedere al legislativo di abrogare determinate leggi ritenute incostituzionali e disponeva, infine, del potere di convocare un'apposita commissione con l'incarico di avviare un procedimento di revisione costituzionale sui punti evidenziati dagli stessi Censori. Il potere giudiziario era sottoposto al controllo del legislativo che, in caso di cattiva condotta, poteva destituire i giudici in qualunque momento.¹⁵

¹⁰ Era di ciò convinto Salfi, *Eloge*, cit., p. XLI: "Il doit y admirer un indice incontestable des progrès que l'esprit de Filangieri commençait à faire au milieu des Calabrais."

¹¹ Morì nel 1799, assassinato dai sanfedisti durante la controrivoluzione. Sulla sua figura, cfr. S. DE PILATO, *Il 1799 in Basilicata*, in "Archivio Storico per la Calabria e la Lucania", IX (1939), f. 1, pp. 55-87 e f. 2, pp. 201-235; D. FORGES DAVANZATI, *Giovanni Andrea Serrao vescovo di Potenza e la lotta dello Stato contro la Chiesa nella seconda metà del Settecento*, Bari Laterza, 1937 (rist. anast. Maduria, Lacaita, 1999); E. CHIOSI, *Andrea Serrao e la crisi del regalismo nel Settecento napoletano*, Napoli, Jovene, 1981.

¹² E. SERRAO, *De' tremuoti e della nuova Filadelfia*, Napoli, s. e., 1785, p. XXXV. Sulla vicenda, cfr. anche A. KÖRNER, *America in Italy. The United States in the political thought and imagination of the Risorgimento. 1763-1865*, Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2017.

¹³ Brissot, nel suo *Examen critique des voyages dans l'Amérique septentrionale de M. le marquis de Chastellux*, pubblicato nel 1786, avrebbe definito la Costituzione della Pennsylvania del 1776 «il piano della democrazia più perfetta che l'uomo possa immaginare.» Mably, pur ritenendo che essa garantisse i diritti universali degli uomini in maniera più efficace di qualunque precedente testo legislativo, riteneva tuttavia che fosse troppo democratica per una società priva dell'austerità morale necessaria a far funzionare un tale sistema. Cfr. ISRAEL, *Il grande incendio*, cit., pp. 72-77.

¹⁴ «Fu davvero una pietra miliare nella storia della democrazia rappresentativa, del repubblicanesimo e della modernità.» *Ivi*, p. 75.

¹⁵ Al riguardo, cfr., fra gli altri, R. F. WILLIAMS, *The Influences of Pennsylvania's 1776 Constitution on American Constitutionalism during the Founding Decade*, in "The Pennsylvania Magazine of History and Biography", vol. 112, n. 1 (January 1998), pp. 25-48.

Parallelamente alle dichiarazioni di ammirazione nei riguardi della giovane democrazia americana esplicitate nel suo carteggio con Franklin, il giurista napoletano esprimeva anche nella *Scienza della Legislazione* convinte lodi nei confronti del modello di società che si andava delineando oltre Atlantico. Pur non risparmiando severe critiche nei riguardi dello schiavismo¹⁶ e della pena di morte inflitta ai disertori, Filangieri elogiava l'equa distribuzione delle terre e delle ricchezze nelle colonie americane, in virtù della quale, a suo avviso, vizi assai diffusi in Europa, come il libertinaggio e la prostituzione, erano del tutto assenti giacché, favorendo un maggior numero di matrimoni, si salvaguardavano i costumi e la pubblica onestà.¹⁷ Tale visione "sociale" della proprietà, del tutto antitetica rispetto alla vigente feudalità delle cui prassi egli tracciava un quadro impietoso,¹⁸ rappresenta, accanto all'assoluto rilievo demandato all'istruzione pubblica¹⁹ ai fini dell'elevazione civile e morale dei popoli, uno degli elementi di maggiore affinità con l'ideologia di un altro padre fondatore della neonata democrazia americana: Thomas Jefferson.²⁰ Egli, giunto nel 1784 a Parigi in qualità di rappresentante degli Stati Uniti,²¹ attrasse ben presto attorno a sé un nutrito gruppo di intellettuali fra cui Nicolas de Condorcet, Gauvin Gallois,²² Morellet, nonché il toscano Filippo Mazzei,²³ tutti estimatori di Filangieri e, in varia misura, artefici della fama internazionale che la *Scienza della Legislazione* e il suo autore stavano acquisendo in quegli anni.

La costante attenzione con cui l'intellettualità illuminista italiana aveva seguito, fin dagli esordi rivoluzionari, l'evoluzione delle vicende politiche americane non venne meno, ma, al contrario, conobbe una stagione di rinnovato interesse durante il cosiddetto triennio repubblicano (1796-'99).²⁴

Auspice il profondo debito di riconoscenza che i patrioti meridionali nutrivano verso l'eredità filangeriana durante la breve esperienza della Repubblica napoletana del '99, il mito della democrazia americana rivisse pertanto a Napoli sul finire del secolo XVIII.

Incaricato di redigere, all'interno del Comitato di legislazione,²⁵ il testo della Costituzione repubblicana fu Mario Pagano,²⁶ ritenuto, già dai contemporanei, "il più grande amico di Filangieri".²⁷

¹⁶ Al riguardo, cfr. A. TUCCILLO, *Il commercio infame. Antischiaivismo e diritti dell'uomo nel Settecento italiano*, Napoli, ClioPress, 2013.

¹⁷ FILANGIERI, *La Scienza della legislazione*, cit., I, p. 224.

¹⁸ Su questo e altri aspetti del pensiero filangeriano, cfr. F. DI DONATO, *La rivoluzione costituzionale di Gaetano Filangieri*, in G. D'Agostino, M. Di Napoli, S. Guerrieri, F. Soddu, (a cura di), *Il tempo e le istituzioni. Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo*, Napoli, ESI, 2017, pp. 191-206.

¹⁹ A tale tema Filangieri dedica interamente il quarto libro della *Scienza della Legislazione*.

²⁰ In qualità di governatore della Virginia, Jefferson provò a introdurre un sistema di istruzione pubblica a tutti i livelli proponendo, con un'apposita proposta di legge, tre anni di scuola gratuita per tutti i bambini e le bambine durante i quali, in luogo delle Scritture, avrebbero imparato a leggere, scrivere, l'aritmetica e la storia angloamericana. Cfr. Israel, *Il grande incendio*, cit., p. 118-119.

²¹ Jefferson, oltre ad aver soggiornato a Parigi agli inizi della rivoluzione, visse in Italia settentrionale, per la precisione in Piemonte, nella prima metà del 1787. Cfr. A. Acquarone (a cura di), *Jefferson*, Bologna, Il Mulino, 1961, p. 28; R. RAIMONDI, *Gaetano Filangieri, la Costituzione degli Stati Uniti, le Costituzioni europee*, in *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Atti del Convegno "Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo" (Vico Equense, 14-16 ottobre 1982), Napoli, Guida, 1991, pp. 507-517.

²² Fu il primo traduttore, dall'italiano al francese, della *Scienza della legislazione*.

²³ Sul Mazzei, che combatté a fianco dei coloni e fu, con ogni probabilità, il principale artefice della celeberrima formula «all men are created equal» contenuta nella Dichiarazione del '76, si veda soprattutto E. Tortarolo, *Illuminismo e rivoluzioni: biografia politica di Filippo Mazzei*, Milano, FrancoAngeli, 1986.

²⁴ Cfr., al riguardo, J. GODECHOT, *Les révolutions (1770-1799)*, Paris, Presses Universitaires de France, 1963.

²⁵ Gli altri membri del Comitato furono Giuseppe Albanese, Giuseppe Logoteta e Domenico Forges Davanzati. Il 18 marzo entrò a farne parte anche Carlo Lauberg che ne sarà tuttavia allontanato il successivo 12 aprile. Sul problema dell'attribuzione, più o meno esclusiva, a Mario Pagano del testo del progetto costituzionale napoletano, cfr. *Progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana presentato al governo provvisorio dal comitato di legislazione* (a cura di F. Morelli e A. Trampus), Mariano del Friuli (Go), 2008, pp. 45-49. Ampiamente condivisa è ormai

Il giurista lucano, pur dichiarando di voler adottare «la Costituzione della Repubblica madre francese», peraltro giudicata «una delle migliori costituzioni che siansi prodotte sinora»²⁸, finì invece per sottoporre l'intero impianto costituzionale francese a una generale revisione critica, pervenendo in tal modo a un risultato finale che - proprio per la diversa sensibilità politica e giuridica che ne trapela, unita alla consapevolezza delle diverse condizioni socio-economiche e culturali della popolazione meridionale rispetto a quella francese - si discostava non poco dal modello costituzionale termidoriano e lasciava chiaramente emergere l'apporto individuale dell'autore in virtù delle evidenti affinità esistenti fra le modifiche da lui introdotte rispetto alla Costituzione francese del 5 fruttidoro dell'anno III²⁹ e talune concezioni politiche e filosofiche già enucleate nei suoi *Saggi politici*.³⁰

Fra le numerose novità previste dal Pagano nel suo progetto costituzionale,³¹ troviamo un istituto del tutto originale chiamato Eforato, disciplinato dal titolo XIII e intitolato “custodia della Costituzione”. Tale organo, il cui nome rievoca quello di una magistratura dell'antica Sparta,³² avrebbe dovuto essere composto da 17 membri, tanti quanti i dipartimenti della

l'opinione che il giurista lucano sia da considerare quale il vero autore del *Progetto*.

²⁶ Sul pensiero giuridico e politico di Mario Pagano, cfr., fra gli altri, G. SOLARI, *Studi su Francesco Mario Pagano*, a cura di L. Firpo, Torino, Giappichelli, 1963; F. VENTURI, *Illuministi italiani*, t. V, *Riformatori napoletani*, cit., pp. 785-940; E. PALOMBI, *Mario Pagano alle origini della scienza penalistica del secolo XIX*, Napoli, Giannini, 1979; N. CAMPAGNA, *Potere, legalità, libertà. Il pensiero di F. M. Pagano*, Rionero in Vulture, Calice, 1992; M. BATTAGLINI, *Mario Pagano e il progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799*, Roma, Archivio G. Izzi, 1994; R. AJELLO, *I Saggi politici di Mario Pagano e il suo tempo*, in “Il Pensiero Politico”, XXVIII (1995), n. 1, pp. 58-71; F. MAZZANTI PEPE, *F. M. Pagano dai Saggi Politici al progetto costituzionale del '99: modelli culturali e costituzionali*, in “Il Pensiero Politico”, XXXIV (2001), n. 2, pp. 226-237; G. LIBERATI, *Note sul progetto di costituzione di Pagano*, in A. Massafra (a cura di), *Patrioti e insorgenti in provincia: il 1799 in Terra di Bari e Basilicata*, Bari, Edipuglia, 2002, pp. 229-254; C. AMIRANTE, *La Costituzione paganiana del 1799: l'eredità illuministica napoletana e il costituzionalismo italiano del secolo XVIII*, in “Critica del Diritto”, 2004, nn. 1-3, pp. 272-301; C. DE PASCALE, *Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Sette e Ottocento. Francesco Mario Pagano e Gian Domenico Romagnosi*, Napoli, Guida, 2007; D. IPPOLITO, *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Torino, Giappichelli, 2008; A. TRAMPUS, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi*, Roma-Bari, Laterza, 2009, *passim*; F. MASTROBERTI, *Il progetto costituzionale di Francesco Mario Pagano tra storia e storiografia*, in *Progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana [1799]*, Macerata, Liberilibri, 2012, pp. IX-LII; V. FERRARI, “Troppo francese e troppo poco napoletano”? *Il progetto costituzionale della Repubblica Napoletana del 1799 e la sua fortuna storiografica*, in “Giornale di Storia costituzionale”, n. 27, 2014, p. 31-47.

²⁷ Così SALFI, *Eloge*, cit., p. XLV.

²⁸ *Rapporto del Comitato di legislazione al governo provvisorio*, in *Progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana*, cit., p. 122.

²⁹ Elaborata in meno di due mesi da una commissione ristretta - la cosiddetta *Commission des Onze* - nominata dalla Convenzione, essa fu presentata in aula per la sua approvazione da Boissy d'Anglas il 23 giugno 1795 e infine approvata dalla Convenzione il 22 agosto. Nel complesso, molteplici erano le differenze fra questa Costituzione e quella del 1793: l'introduzione del bicameralismo; il ripristino del criterio censitario per l'elezione dei due rami del potere legislativo - il Consiglio dei Cinquecento e il Consiglio degli Anziani -; una nuova dichiarazione dei diritti accanto ai quali, per la prima, appariva un elenco di doveri; l'attribuzione del potere esecutivo a un organo collegiale di 5 membri scelti dai Consigli. I costituenti, insomma, furono mossi dall'esigenza fondamentale di archiviare il radicalismo giacobino e di recuperare la cultura politica del periodo 1789-1791 declinandola in chiave repubblicana. Sui lavori della *Commission des Onze*, cfr., fra gli altri, S. LUZZATTO, *Termidoro e costituzione: la Commissione degli Undici*, in “Storia Amministrazione Costituzione”, Annale ISAP 2/1994, pp. 55-76 e P. COLOMBO, *La question du pouvoir exécutif dans l'évolution institutionnelle et le débat politique révolutionnaire*, in “Annales historiques de la Révolution française”, 2000, pp. 1-26. In generale, sul clima politico-culturale in cui venne alla luce la Costituzione dell'anno III, cfr. S. LUZZATTO, *L'autunno della rivoluzione. Lotta e cultura politica nella Francia del Termidoro*, Torino, Einaudi, 1994.

³⁰ Pubblicati, com'è noto, in due edizioni: la prima fra il 1783 e il 1785 e la seconda fra il 1791 e il 1792.

³¹ Intorno alle quali mi permetto di rinviare a FERRARI, “Troppo francese e troppo poco napoletano”?, cit.

³² Nell'antica Sparta, gli Efori erano dei magistrati eletti dal popolo, per il periodo di un anno, con l'incarico di sorvegliare la condotta del re, della Gerusia, degli altri poteri dello Stato nonché la stessa attività dei singoli, al fine di garantire l'osservanza delle leggi e impedirne la violazione.

Repubblica, scelti ogni anno dalle assemblee elettorali fra quanti fossero in possesso dei seguenti requisiti: un'età non inferiore ai 45 anni; l'essere vedovi o coniugati; essere stati, almeno, una volta, membri del Corpo legislativo o dell'Arcontato³³ e avere il domicilio nella Repubblica da non meno di 10 anni al momento dell'elezione (art. 365). Le funzioni dell'Eforato erano dettagliatamente elencate dall'art. 368 del *Progetto*: 1) esaminare se la Costituzione fosse stata osservata in tutte le sue parti e se i poteri avessero osservato i propri limiti costituzionali; 2) richiamare ciascun potere nei rispettivi limiti e doveri, cassando ed annullando gli atti di quello che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla Costituzione; 3) proporre al Senato la revisione degli articoli della Costituzione giudicati poco "convenienti" e suggerire al Corpo legislativo l'abrogazione delle leggi ritenute in contrasto con il dettato costituzionale. Due erano pertanto i compiti fondamentali dell'Eforato: da un lato la revisione della Costituzione e, dall'altro, la salvaguardia del dettato costituzionale da svolgersi sia attraverso il controllo di costituzionalità delle leggi, sia mediante la risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato. Proprio per garantire costantemente l'imparzialità dei suoi membri, il Pagano aveva previsto che la carica di membro dell'Eforato fosse incompatibile con qualsiasi altra funzione pubblica (art. 354) e che gli efori non potessero in alcun modo, neanche per mezzo di delegati, esercitare i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (art. 351). Tra le massime preoccupazioni del Pagano, difatti, vi era quella che l'Eforato, nato per prevenire le usurpazioni del potere e le violazioni dei diritti dei cittadini, potesse esso stesso trasformarsi in un organo dispotico. Per tale ragione, peraltro, egli dispose che l'Eforato si sarebbe riunito solo quindici giorni ogni anno (art. 362).

Al momento della stesura del progetto costituzionale della Repubblica Napoletana, il problema del controllo di costituzionalità delle leggi era già stato affrontato negli Stati Uniti d'America, ove, sebbene la Costituzione entrata in vigore nel 1789 nulla specificasse al riguardo, sulla base di quanto argomentato fra il 1787 e il 1788 nei cosiddetti *Federalist Papers*, di tale rilevante funzione era stata investita la Corte Suprema, ma, prima ancora, come già ricordato, la Costituzione della Pennsylvania del 1776 aveva espressamente previsto di affidare il compito del controllo di costituzionalità delle leggi a un organo chiamato *Council of Censors*. Non sembra dunque superfluo ricordare, a tal riguardo, che, in passato, Mario Pagano aveva attivamente collaborato alla redazione della rivista periodica napoletana "Scelta miscellanea", sulle cui pagine, nel 1784, era apparsa una dettagliata recensione delle *Constitutions des Treize Etats-Unis d'Amérique*, pubblicate poco tempo prima a Parigi.

Anche nella Francia rivoluzionaria, benché sempre senza successo, era stata avanzata in più di un'occasione l'ipotesi di introdurre degli istituti preposti a tale funzione. Fra le diverse proposte emerse in tal senso all'interno della Convenzione durante il dibattito per l'approvazione della nuova Costituzione, la più articolata fu quella avanzata da Emmanuel Sieyès, il quale, in un discorso pronunciato il 5 agosto 1795, proponeva l'introduzione di un *jury constitutionnaire* (da lui definito anche "tribunal des droits de l'homme"), composto da 108 membri rinnovabile ogni anno per un terzo in base al criterio della cooptazione e incaricato di una triplice funzione: 1) vegliare sulla salvaguardia del dettato costituzionale; 2) proporre dei perfezionamenti della Costituzione; 3) esercitare un controllo sulle sentenze della giurisdizione ordinaria sulla base del diritto naturale.³⁴ Benché apprezzato da molti, il progetto del Sieyès non entrò mai in vigore. Tuttavia, a ben vedere, l'idea di un organo preposto a una sorta di «tribunizia potestà» che

³³ Si trattava dell'organo titolare del potere esecutivo e, dunque, equivalente al Direttorio francese.

³⁴ Sull'argomento, cfr., tra gli altri, A. DESJARDINS, *Sieyès et le jury en matière civile*, Aix, Imprimeur de la Cour Impériale, 1869; P. BASTID, *Sieyès et sa pensée*, Paris, Hachette, 1939; L. SCUCCIMARRA, *La sciabola di Sieyès. Le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, Il Mulino, 2002; M. FIORAVANTI, *Sindacato di costituzionalità delle leggi e Rivoluzione francese. Sieyès e il jury constitutionnaire*, in "Le Carte e la Storia", XI (2005), n. 1, pp. 175-188.

potesse ergersi a «baluardo della costituzione» era già stata chiaramente enucleata da Pagano nella seconda edizione dei suoi *Saggi politici*³⁵, cosa che sembrerebbe allontanare definitivamente l'ipotesi di un'influenza del *jury* di Sieyès rispetto all'Eforato paganiano la cui genesi poggiava dunque su un sostrato giuspolitico sedimentatosi ben prima dell'inizio della stagione termidoriana, ossia da quando l'esempio degli Stati Uniti, «dall'età di Franklin e Filangieri, aveva notevolmente influito sul pensiero politico meridionale».³⁶

³⁵ Cfr., al riguardo, BATTAGLINI, *Mario Pagano*, cit., p. 208.

³⁶ VENTURI, *Illuministi italiani*, cit., p. 831.